



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

U-MC/26

Circ. CNI n. 421/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte  
degli Ingegneri

LORO SEDI

**Oggetto:** Albo unico nazionale – pubblicazione dei dati personali degli iscritti - **residenza** – provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.585 del 9 ottobre 2025 – **richiesta parere al Ministero della Giustizia – risposta della Direzione generale degli affari interni del 7 maggio 2026** – trasmissione – considerazioni

Caro Presidente,

con la presente circolare intendiamo fare il punto sul tema della pubblicazione dei dati personali degli iscritti, - e in particolare del dato della residenza - nell'albo *on-line*, alla luce delle novità intervenute in materia<sup>1</sup>.

Da un lato, infatti, capitano sovente istanze di iscritti che domandano al Consiglio dell'Ordine territoriale di oscurare sull'albo professionale, presente sul sito Internet, la residenza privata e, dall'altro lato, sono sorti interrogativi sulla vigente regolamentazione, alla luce del **provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025 n.585<sup>2</sup>**.

Secondo il citato pronunciamento del Garante per la *privacy*, - reso nei confronti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa - infatti, la pubblicazione sul sito web dell'indirizzo di residenza degli iscritti<sup>3</sup> non rispetta il GDPR<sup>4</sup> e realizza un illecito trattamento di dati personali, in violazione del principio di "liceità, correttezza e trasparenza."<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Restano ferme, per tutto il resto, le indicazioni contenute nella fondamentale **circolare CNI 3 marzo 2022 n.852** ("Albo Unico – implementazione del nuovo tracciato record di compilazione"), pubblicata sul sito Internet istituzionale.

<sup>2</sup> V. il documento al link <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10192784>.

<sup>3</sup> Ai sensi della legge professionale delle Professioni Infermieristiche, il dato personale da pubblicare nell'Albo di Categoria è quello del "domicilio" (v. l'art.3 del DPR n.221/1950).

<sup>4</sup> *General Data Protection Regulation*, ovvero il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" n.2016/679.

<sup>5</sup> Il Garante – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto - ha quindi condannato l'Ordine professionale al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 16.000,00.

In base all'innovativo orientamento del Garante per il trattamento dei dati personali, pertanto, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, **“i titolari del trattamento, anche in presenza di disposizioni dell'ordinamento nazionale che contemplino un trattamento di dati personali, devono effettuare una valutazione in merito all'effettiva necessità e proporzionalità del trattamento ai fini del perseguimento della finalità d'interesse pubblico sottesa a tali disposizioni, specialmente nei casi in cui, come quello di cui trattasi, le norme nazionali siano risalenti, non più corrispondenti al mutato contesto sociale e antecedenti al quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati.”**<sup>6</sup> (ivi).

Il Garante, in sostanza, nel provvedimento relativo all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa, ha attribuito al singolo Ordine professionale il compito di verificare se un determinato dato personale dell'iscritto – la cui pubblicazione è prevista in base alla legge professionale di Categoria – possa e debba continuare ad essere pubblicato nell'albo *on-line*, oppure se tale pubblicazione sia in contrasto con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali degli iscritti.

---

<sup>6</sup> Il Provvedimento del 9 ottobre 2025 dell'Autorità Garante prosegue affermando: “Con riguardo al caso di specie, deve osservarsi che l'indirizzo di residenza di una persona non è un'informazione generalmente nota al pubblico e, pertanto, dalla prospettiva di chi intenda verificare l'effettiva iscrizione all'albo di un soggetto che esercita una determinata professione, l'annotazione all'albo della stessa non può ritenersi necessaria per perseguire la finalità d'interesse pubblico sottesa alla disciplina ordinistica in materia di albi professionali (cfr. art. 61, comma 2, del Codice), che consiste nel tutelare i consociati che entrano in contatto a vario titolo con coloro che esercitano la professione, consentendo di verificare l'effettiva abilitazione professionale e l'iscrizione di tali soggetti al relativo albo. OMISSIS

Tale finalità - come, peraltro, confermato dalla stessa Federazione, che, proprio in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento, non riporta nell'albo nazionale l'informazione relativa alla residenza - può essere, invece, perseguita con modalità altrettanto efficaci ma meno pregiudizievoli per i diritti e le libertà degli interessati, vale a dire annotando esclusivamente i dati relativi al nome, al cognome, alla data e al luogo di nascita del professionista iscritto, dati questi pure contemplati dal richiamato art. 3 del d.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, fermo restando che soltanto l'indicazione del codice fiscale può risolvere eventuali casi di omonimia con coincidenza anche di luogo e data di nascita.

D'altra parte, né l'Ordine né la Federazione annotano nell'albo professionale il dato relativo alla 'paternità', pure ancora formalmente previsto dall'art. 3 del d.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, avendo disapplicato tale disposizione in ragione dell'evidente carattere anacronistico e della palese irrilevanza della stessa per il perseguimento dell'obiettivo di tutelare i consociati nei rapporti con coloro che esercitano le professioni infermieristiche.

L'annotazione sull'albo del dato personale relativa alla residenza, oltre che inutile ai fini del perseguimento della predetta finalità d'interesse pubblico, comporta anche la diffusione online di tale informazione (cfr. art. 61, par. 2, del Codice), esponendo ingiustificatamente i professionisti interessati a possibili rischi per la propria sfera individuale, che, in determinati contesti - si pensi, ad esempio, ai casi di stalking o ai crescenti episodi di aggressioni a danno dei professionisti sanitari - possono anche compromettere l'incolumità fisica degli stessi. La diffusione online di dati personali “finisce [, infatti,] per rendere tali dati personali liberamente accessibili su Internet all'insieme del grande pubblico e, di conseguenza, a un numero potenzialmente illimitato di persone” (v. sent. C-184/20, cit., par. 102), con la conseguente esposizione degli interessati anche a potenziali rischi (ibidem, par. 104), costituendo così un'ingerenza sostanziale nel diritto alla protezione dei dati personali, alla luce della quale la necessità e la proporzionalità del trattamento deve essere attentamente ponderata, nell'ambito di un bilanciamento tra, da una parte, l'interesse pubblico perseguito e che giustificerebbe una siffatta ingerenza e, dall'altra, il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati (v. ibidem, par. 110 e 111; v. anche, da ultimo, provv. 26 settembre 2024, n. 588, doc. web n. 10076453, ove si evidenzia che la pubblicazione di dati personali online, a differenza delle tradizionali forme di pubblicità, costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, poiché consente a chiunque, anche per effetto dei comuni motori di ricerca, di reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni).”.

\*\*\*

Il Consiglio Nazionale, in occasione di una richiesta proveniente dall'Ordine degli Ingegneri di Como, ha ritenuto di chiamare in causa il Ministero della Giustizia, sollecitando l'autorevole parere del Ministero Vigilante circa la dibattuta questione.

Nella circostanza, il CNI ha chiesto se – dopo la pubblicazione del provvedimento del Garante della *privacy* del 9 ottobre 2025 – gli Ordini territoriali degli Ingegneri debbano continuare a richiedere ai propri iscritti, e a pubblicare, il dato della residenza privata, oppure se – al contrario – occorra rimuovere il dato della residenza dai dati degli iscritti consultabili nell'albo *on-line* (v. la **richiesta di parere CNI** prot. n.3601 del **7 aprile 2026**, allegata).

Ad avviso del Consiglio Nazionale, infatti, trattandosi di una materia così complessa e delicata, non può essere rimesso alla valutazione discrezionale del singolo Ordine professionale<sup>7</sup> la decisione se proseguire o meno con la pubblicazione sul proprio sito *web* del dato della residenza<sup>8</sup>, essendo necessario – all'opposto – un pronunciamento al più alto livello, che funga da guida e da linea direttiva per tutti gli Ordini provinciali degli Ingegneri.

La risposta pervenuta dalla **Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia**, con la **nota prot. m\_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U**, a firma del Direttore generale Sabrina Mostarda, qui allegata, a parere dello scrivente Consiglio, assolve in pieno a tale funzione, rappresentando una chiara indicazione e una soluzione “di sistema”<sup>9</sup>.

\*\*\*

Il Ministero, dopo aver precisato che il quesito ricevuto esula dall'ambito della vigilanza esercitata, evidenzia che le questioni sollevate attengono ad “attività istituzionali demandate *ex lege* ai Consigli territoriali”.

Ciò nonostante, - prosegue - dalla lettura del provvedimento del 9 ottobre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali possono senz'altro ricavarsi “**principi di carattere generale**” che riguardano non tanto la tenuta dell'albo, “quanto la pubblicazione dei dati anagrafici in essi contenuti.”

Secondo il punto di vista del Ministero della Giustizia, - nell'affrontare il rapporto tra la legge professionale e i principi vigenti in materia di *privacy* – occorre analizzare le reali esigenze informative degli albi delle Professioni regolamentate, operando un attento bilanciamento.

In particolare, “**anche quando la legge prevede l'inserimento di determinati dati in un albo, la loro diffusione online deve rispettare i principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità.**” (*ivi*).

Ad avviso della Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – Ordini professionali e Albi, dalla decisione del Garante per la *privacy* “emergono **indicazioni operative di carattere**

<sup>7</sup> Il quale, il più delle volte, non possiede le competenze e le risorse per effettuare tali complesse valutazioni.

<sup>8</sup> Come sembra pretendere il Garante, nel provvedimento datato 9 ottobre 2025.

<sup>9</sup> Ovvero, non episodica o estemporanea.

**generale**” (e dunque non limitate al caso specifico affrontato: l’Ordine delle Professioni Infermieristiche), le quali vanno tenute in considerazione da parte della generalità degli Ordini professionali, nel momento in cui si trovano a realizzare la *policy* sul trattamento dei dati personali degli iscritti.

Per poi concludere: nella fattispecie, sulla base delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, **“è conforme al principio di minimizzazione del trattamento, la pubblicazione dei dati strettamente necessari quali nome cognome, data e luogo di nascita, numero e anno di iscrizione, con esclusione della residenza privata del professionista** (in allegato).

\*\*\*

Riassumendo:

- I) Il **Ministero della Giustizia**, con la **nota datata 7 maggio 2026**, a firma del Direttore generale Sabrina Mostarda, ha concordato con la linea espressa nel 2025 dal Garante per la protezione dei dati personali e dunque si è pronunciato per l’esclusione del dato della residenza privata dell’iscritto tra i dati personali pubblicabili sull’albo *on-line*<sup>10</sup>.
- II) Il Consiglio Nazionale – trattandosi di indicazione e direttiva proveniente dal Ministero Vigilante – ritiene che alla medesima debba prestarsi sollecita adesione ed esecuzione, da parte di tutti gli Ordini territoriali.
- III) Allo stesso tempo, permangono valide le esigenze che – come riportato nella citata **circolare CNI n.852/2022** – richiedono di distinguere tra **dati obbligatori** (dati personali la cui pubblicazione è richiesta dalla legge), **dati necessari** (dati il cui invio al CNI da parte degli Ordini è necessario per poter assolvere ad una serie di ulteriori comunicazioni alle Autorità pubbliche) e **dati facoltativi** (a fini di elaborazioni statistiche e di informazioni di carattere formativo-professionale sull’iscritto).
- IV) In questa ottica, sul piano operativo, **l’Ordine territoriale dovrà continuare a chiedere all’interessato** - il quale si iscrive sulla base di tale requisito<sup>11</sup> – **di fornire il dato personale della residenza**, in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’albo.
- V) Il dato della residenza, infatti, continua a essere indispensabile a fini interni, sia in quanto occorrente per dimostrare il collegamento con il circondario dell’Ordine

<sup>10</sup> *In primis*, dell’Ordine territoriale e, *in secundis*, sull’albo unico nazionale, gestito dal CNI. Come si vede, il parere reso dal Ministero Vigilante si concentra unicamente sull’albo professionale nel formato digitale, presente sul sito Internet istituzionale. Questo perché solamente l’albo *on-line* reca in sé quella forma di diffusione dei dati particolarmente invasiva, oggetto del provvedimento n.585 del 9 ottobre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>11</sup> E non in base al requisito, alternativo, del domicilio professionale (v. l’art.16 della legge 21/12/1999 n.526).

territoriale presso il quale si chiede di essere iscritto (ex art.7 RD n.2537/1925<sup>12</sup>), sia per permettere al Consiglio dell'Ordine medesimo i controlli di rito, - anche successivamente, nel corso della vita professionale - circa la permanenza delle condizioni, in capo all'interessato, che gli consentono di mantenere l'iscrizione presso quel determinato Ordine territoriale (ex art.3 RD n.2537/1925<sup>13</sup>).

- VI) In questa maniera, per un verso, resta in piedi la procedura per cui vi è la necessità, per il Consiglio dell'Ordine territoriale, di acquisire il dato della residenza (in quanto funzionale all'esame della domanda di iscrizione all'albo, nonché alla verifica del permanere delle condizioni per l'iscrizione stessa); dall'altro verso, è possibile rispettare il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali degli iscritti, **non pubblicando il dato della residenza privata nell'albo on-line**<sup>14</sup>.

\*\*\*

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e soddisfazione per il risultato conseguito, – in tempi ragionevolmente brevi - ritenendo che l'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia<sup>15</sup>, attraverso il parere datato 7 maggio 2026, costituisca una precisa indicazione, atta a consentire a tutti gli Ordini territoriali degli Ingegneri di operare all'interno di un quadro di maggiore certezza giuridica e secondo criteri di razionalità e buona amministrazione.

Sarà cura del Consiglio Nazionale, sul versante operativo, fornire le opportune istruzioni alla propria area tecnica che cura la gestione della piattaforma contenente l'Albo unico nazionale, fermo restando che – essendo il popolamento del tracciato record rimesso all'autonomia

<sup>12</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art.7 RD 23/10/1925 n.2537: “La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;  
 b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;  
 c) certificato di residenza;  
 d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;  
 e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;  
 f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.  
 Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.”.

<sup>13</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art.3 RD 23/10/1925 n.2537: “L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, ..., la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.”.

<sup>14</sup> Fermo restando il fatto che la presenza di un dato nominativo all'interno dell'albo di un Ordine territoriale, in assenza del riferimento al requisito del domicilio professionale, fa presumere e intendere all'esterno che il professionista sia residente nel circondario di quell'Ordine.

<sup>15</sup> Al di là del merito della soluzione individuata dal Ministero.

iniziativa dei Consigli degli Ordini provinciali – *l'Albo unico continuerà a mostrare i dati personali degli iscritti che gli stessi Ordini territoriali decideranno di pubblicare.*

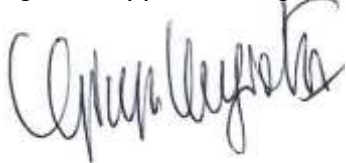
Allo stesso tempo, si ritiene che la pubblicazione (**obbligatoria**) dei dati personali costituiti da nome e cognome, data e natura del titolo abilitante all'esercizio della professione<sup>16</sup>, numero e anno di iscrizione all'albo, unitamente al domicilio digitale (PEC), consenta all'Ordine professionale di assolvere efficacemente alla funzione pubblicistica, di particolare rilievo, di tenuta dell'albo, a fini di certezza e trasparenza verso l'utenza, circa l'appartenenza del soggetto alla Categoria professionale, con i correlati obblighi deontologici, formativi e assicurativi.

Il tutto nello spirito di leale collaborazione istituzionale che sempre guida l'azione del Consiglio Nazionale, fatta salva l'autonomia e le scelte degli Ordini territoriali in tema di tenuta dell'albo professionale.

\*\*\*

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessario sulla rilevante tematica, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta parere CNI del 7/04/2026;
- 2) Risposta della Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, prot. m\_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U.

MC1305Circ

---

<sup>16</sup> Nonché dell'autorità che lo ha rilasciato.



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



*presso il  
Ministero della Giustizia*

/U-ADP/26

Al Presidente dell'Ordine degli  
Ingegneri della Provincia di Como

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di  
Giustizia  
Direzione generale degli affari interni  
Ufficio II – Ordini professionali e albi  
Via Arenula 70  
00186 Roma  
c.a. della Dirigente  
dott.ssa Sabrina Mostarda

[segreteria.dginterni.dag@giustizia.it](mailto:segreteria.dginterni.dag@giustizia.it)  
[prot.dag@giustiziacerit.it](mailto:prot.dag@giustiziacerit.it)

Oggetto: Albo unico nazionale – istanza di cancellazione del dato personale  
della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere –  
prot. CNI n.2139

-----

L'Ordine territoriale in indirizzo ha richiesto un chiarimento circa l'istanza di un iscritto, il quale domanda la rimozione del proprio indirizzo di residenza dall'Albo unico, consultabile *on-line*, "in quanto non necessario per le finalità di trasparenza amministrativa e al controllo della professionalità".

Il Consiglio dell'Ordine territoriale precisa che – in via cautelare, in attesa dei chiarimenti del caso – ha provveduto ad eliminare il dato in questione dall'insieme dei dati degli iscritti che vengono periodicamente trasmessi al Consiglio Nazionale per l'aggiornamento dell'Albo unico, tenuto conto anche del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.10192784 del 9 ottobre 2025.

\*\*\*

Sulla questione si osserva quanto segue.



In primo luogo, è necessario rammentare che, fra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli Ordini territoriali, vi è la tenuta e custodia dell'albo professionale.

In particolare, le disposizioni normative di riferimento - quali la legge 25 ottobre 1923 n.1395, il RD 23 ottobre 1925 n. 2537 e il DPR 7 agosto 2012 n.137 - individuano nei Consigli degli Ordini territoriali il soggetto deputato alla tenuta e alla conservazione dell'albo professionale.

La gestione dell'albo risponde a un'esigenza di trasparenza e pubblica informazione, assicurando che l'iscrizione sia riservata esclusivamente a coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge e che adempiono agli obblighi deontologici e contributivi.

I compiti degli Ordini professionali nella tenuta dell'albo si inseriscono nel più ampio sistema di garanzie posto a tutela dell'interesse collettivo, in quanto l'albo non rappresenta solo un registro di appartenenza, ma anche un mezzo per consentire a Enti Pubblici, privati e cittadini di identificare con certezza i soggetti qualificati per l'esercizio della professione di Ingegnere.

Dunque, la raccolta e la conservazione dei dati personali sono funzionali al perseguimento di scopi istituzionali volti alla tutela degli interessi collettivi.

È quindi pacifico che l'albo e la sua pubblicità assolvono ad una funzione di certezza pubblica.

Premesso quanto sopra, è opportuno evidenziare che le operazioni di trattamento dei dati personali degli iscritti - svolte dai Consigli degli Ordini nella veste di titolari del trattamento<sup>1</sup> -, rientrano nelle fattispecie regolate dall'**art.6<sup>2</sup>, comma 1, lett.c)** del **Regolamento UE 2016/679<sup>3</sup> (GDPR)**, il quale stabilisce che il trattamento di dati è considerato lecito nel momento in cui (tra l'altro):

- “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;”.

La disposizione *de quo* conferma che gli Ordini degli Ingegneri, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali connesse alla tenuta e alla custodia dell'albo professionale, agiscono in conformità agli obblighi di legge.

<sup>1</sup> **Art.4, comma 1, numero 7)** del **Regolamento UE 2016/679**: “ ‘titolare del trattamento’: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

<sup>2</sup> “Liceità del trattamento”.

<sup>3</sup> **Regolamento della comunità europea 27 aprile 2016, n.2016/679/UE**, rubricato “**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)**”.

Da ultimo tale base giuridica, ad avviso dello scrivente Consiglio, è rappresentata dal **DPR 7 agosto 2012 n.137** (*“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148.”*), il cui **art.3<sup>4</sup>, primo comma**, stabilisce che: “Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti<sup>5</sup>, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.”

Mentre il secondo comma della medesima disposizione afferma che: “L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.”

Tale normativa si va ad aggiungere e si pone in continuità con l’**art.61<sup>6</sup>, secondo comma**, del **d.lgs. 30/06/2003 n.196<sup>7</sup>** il quale – come noto – consente (al di fuori dei dati sensibili e dei dati giudiziari) la diffusione a soggetti pubblici e privati, “anche mediante reti di comunicazione elettronica”, dei dati personali che devono essere inseriti nell’albo professionale in forza di una legge o di un regolamento.

Come si vede, sia la legge ordinaria, sia la normativa professionale, legittimano espressamente gli Ordini professionali a trattare i dati personali degli iscritti, per finalità di pubblico interesse.

<sup>4</sup> Rubricato: “*Albo unico nazionale*”.

<sup>5</sup> Il termine “anagrafe” – utilizzato in sede di DPR - richiama indubitabilmente l’insieme dei dati personali atti a identificare l’interessato (in questo caso: il professionista) sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo spaziale e territoriale. Secondo il Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli, per “anagrafe” si intende il “*Registro della popolazione destinato a riportarne i mutamenti dovuti a cause naturali e civili (nascita, morte, matrimonio, ecc.)*”.

<sup>6</sup> Rubricato: “*Registri pubblici e albi professionali*”.

<sup>7</sup> Si riporta di seguito il testo dell’**art.61 d.lgs. n.196/2003**: “1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione.

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.”.

Al contempo, gli iscritti, nella veste di interessati al trattamento, possono astrattamente esercitare il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (o "diritto all'oblio"), previsto dall'**art.17 del Regolamento UE 2016/679**.

È importante sottolineare che l'articolo 17 non conferisce un diritto assoluto all'interessato, né impone un obbligo inderogabile per il Titolare del trattamento.

Pertanto, il diritto all'oblio non è assoluto e trova applicazione solo al verificarsi di specifiche condizioni.

Il citato articolo 17, infatti, riconosce il diritto alla cancellazione dei dati personali solo in presenza di determinate circostanze, che devono necessariamente ricorrere affinché la richiesta di cancellazione possa essere accolta:

- *“Articolo 17. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»):*

*1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:*

*a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;*

*b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;*

*c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;*

*d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;*

*e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;*

*f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.”*

Dunque, in assenza delle condizioni previste dal citato art.17, i trattamenti effettuati dagli Ordini territoriali devono considerarsi legittimi, finché permane l'iscrizione dell'interessato all'albo professionale.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art.12 del GDPR, il Titolare del trattamento è tenuto a fornire riscontro all'interessato entro 30 giorni, motivando, nel caso, il mancato accoglimento della richiesta di cancellazione.

In conclusione, - ad opinione del Consiglio Nazionale – in linea generale permane in capo ai Consigli degli Ordini territoriali l'obbligo di continuare il trattamento dei dati personali, in conformità alla legge professionale, in quanto necessario a garantire la tutela degli interessi collettivi connessi all'esercizio della funzione pubblica ad essi attribuita dalla normativa di settore.



Si rammenta, ad ogni modo, che la **circolare CNI 3 marzo 2022 n.852<sup>8</sup>** — pubblicata sul sito Internet istituzionale — costituisce un riferimento essenziale in materia di gestione dei dati personali degli iscritti, operando una chiara distinzione tra i **dati obbligatori**, la cui pubblicazione sull'albo è imposta dalla legge professionale della Categoria, i dati **necessari**, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali degli Ordini provinciali, e i dati **facoltativi**.

Il tutto ferme restando le valutazioni autonome del Consiglio dell'Ordine territoriale in tema di gestione dell'albo professionale.

\*\*\*

Questo sul piano generale.

Per quanto riguarda, in particolare, il dato personale costituito dalla residenza, si forniscono di seguito i seguenti ulteriori elementi di valutazione.

La residenza costituisce dato obbligatorio da pubblicare nell'albo degli Ingegneri, ai sensi dell'art.3 del RD 23 ottobre 1925 n.2537<sup>9</sup>, tutt'ora in vigore.

Un cenno al “certificato di residenza”<sup>10</sup> è inoltre presente all'interno del successivo art.7<sup>11</sup> RD *cit.*.

<sup>8</sup> “*Albo Unico – implementazione del nuovo tracciato record di compilazione*”.

<sup>9</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art.3 del RD n.2537/1925: “L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, ..., **la residenza**.”

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.”.

<sup>10</sup> Come è noto, l'esibizione dei certificati di nascita, cittadinanza e residenza – nei confronti della Pubblica Amministrazione e dunque anche degli Ordini professionali – è venuta meno per effetto della normativa in tema di dichiarazioni sostitutive (v. gli artt.46 e ss. DPR 28/12/2000 n.445).

<sup>11</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art.7 del RD n.2537/1925: “La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art.4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art.60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art.28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n.1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.”.

A partire dal 1999, con l'art.16 della legge n.526<sup>12</sup>, stata data facoltà all'interessato di presentare domanda di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri in base – alternativamente – al requisito della residenza (ex art.3 RD n.2537 *cit.*), oppure del *cd* domicilio professionale.

Il domicilio professionale, in estrema sintesi, è rappresentato dalla sede principale degli affari e delle attività professionali del professionista Ingegnere<sup>13</sup>.

Questo comporta due conseguenze.

Da un lato, quello della residenza non costituisce più l'esclusivo criterio per individuare l'Ordine territoriale di appartenenza del professionista, essendo oggi ammessa una soluzione alternativa (il *cd* domicilio professionale).

Dall'altro lato, l'indicazione esplicita della residenza - piuttosto che del dato del domicilio professionale - serve a rappresentare in base a quale dei 2 criteri previsti dalla normativa è stata consentita l'iscrizione all'albo<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Si riporta di seguito il testo dell'**art.16 della legge n.21/12/1999 n.526**: "Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza."

<sup>13</sup> Secondo l'**ordinanza del Tribunale di Milano, 13/07/2005**: "Il tenore letterale dell'articolo 16 della legge 526 del 1999 - che, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza - non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri Stati dell'Unione europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Evidentemente il legislatore ha inteso, con la disposizione in oggetto, svincolare la facoltà d'iscrizione all'albo dalla residenza, intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali sociali e familiari di una persona, rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Tale opzione normativa, poi, agevola indubbiamente l'esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell'ordine."

<sup>14</sup> È importante tenere a mente, infatti, che l'assenza del requisito della residenza (oggi: sia del requisito della residenza, sia del requisito del domicilio professionale) – in base alla legge professionale – comporta la grave conseguenza della cancellazione dall'albo degli Ingegneri. Ai sensi dell'ultimo comma dell'**art.3 del RD n.2537/1925**, infatti: "*Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza*". V., tra le tante, la **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18/09/1970 n.1556** ("Consegue che l'architetto che trasferisca la propria residenza fuori della circoscrizione dell'ordine al quale è iscritto, se vuole continuare la propria iscrizione negli albi professionali, deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine della circoscrizione della nuova residenza, a norma dell'art. 24, secondo comma del regolamento citato e che d'altra parte il consiglio dell'ordine al quale il professionista è iscritto, constatata la perdita del requisito della residenza nella circoscrizione, ed in difetto della domanda di trasferimento, può e deve provvedere alla cancellazione del professionista dal proprio albo, sia individualmente, sia in sede di revisione annuale e poiché la causa giustificativa di siffatto provvedimento di cancellazione si identifica nella perdita di un requisito oggettivamente constatabile, ne deriva che il provvedimento stesso non è soggetto a specifiche formalità e che in particolare non debbono essere seguite le forme del giudizio disciplinare, previsto espressamente a garanzia della difesa dell'incolpato di abusi o di mancanze commesse nell'esercizio della professione.").

Per questa ragione, oscurare il dato personale della residenza comporterebbe la impossibilità di comprendere se l'iscrizione è avvenuta in ragione del criterio della residenza, oppure in forza del domicilio professionale<sup>15</sup>.

Senza contare che la presenza nell'albo unico nazionale del dato della residenza – anziché del domicilio professionale – discende da una scelta personale del diretto interessato.

Per quanto concerne il pronunciamento citato del Garante per la protezione dei dati personali, si osserva quanto segue.

Il **provvedimento del 9 ottobre 2005 n.585** – dai contenuti, a quanto risulta, alquanto innovativi<sup>16</sup> – concerne la categoria professionale delle Professioni infermieristiche, che gode di una propria disciplina.

La relativa legge professionale (DPR 5 aprile 1950 n.221) – all'art.3<sup>17</sup> – menziona, tra i requisiti di iscrizione all'albo di Categoria, il “domicilio” e non la residenza (a differenza della legge professionale degli Ingegneri).

Nel caso di specie, l'Ordine professionale aveva operato il trattamento di un dato personale (la residenza dell'iscritto), in assenza di copertura normativa, non contemplando la legge professionale la pubblicazione di tale dato personale, bensì unicamente del dato personale costituito dal “domicilio”.

<sup>15</sup> Sembrerebbe per queste ragioni che il parere **Pronto Ordini n.28 del 16 aprile 2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** – vertente proprio sulla richiesta di oscuramento del dato obbligatorio della residenza – ha concluso nel senso che: “con riferimento alla questione sollevata, si ritiene che il dato della residenza dell'iscritto possa essere omissa a condizione che sia pubblicato quello del domicilio professionale. Laddove tali dati coincidano (in quanto l'iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale), si ritiene che tale dato debba essere pubblicato poiché, nel caso di specie, l'interesse della collettività a conoscere i dati dell'Albo in ragione delle sopraindicate finalità pubblicistiche di tutela, appare prevalere sull'esigenza di riservatezza del singolo iscritto.”.

<sup>16</sup> In precedenza, infatti, il Garante ha sempre affermato che gli Ordini professionali sono legittimati a diffondere per via telematica i dati personali degli iscritti che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, debbono necessariamente essere inseriti nei rispettivi albi professionali in forza di legge o di regolamento.

<sup>17</sup> Si riporta di seguito l'**art.3 del DPR n.221/1950**: “L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.

L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.

In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.

Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.”.

La giustificazione dell'Ordine professionale – si legge nel provvedimento – era consistita nella *“necessità di dare completezza di informazione ai datori di lavoro che necessitavano di consultare l'Albo ed evitare errori nelle eventuali comunicazioni scritte con la controparte interessata o comunicazioni al collocamento e altri uffici pubblici.”*<sup>18</sup>.

Sembrerebbe dunque, trattarsi di un trattamento di dati personali avvenuto “in assenza di base giuridica” (così, infatti, la contestazione dell'Autorità Garante).

A ciò il Garante per il trattamento dei dati personali aggiunge le seguenti considerazioni:

“Pertanto, mutuando i richiamati principi di diritto formalizzati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i titolari del trattamento, anche in presenza di disposizioni dell'ordinamento nazionale che contemplino un trattamento di dati personali, devono effettuare una valutazione in merito all'effettiva necessità e proporzionalità del trattamento ai fini del perseguimento della finalità d'interesse pubblico sottesa a tali disposizioni, specialmente nei casi in cui, come quello di cui trattasi, le norme nazionali siano risalenti, non più corrispondenti al mutato contesto sociale e antecedenti al quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati.

Con riguardo al caso di specie, deve osservarsi che l'indirizzo di residenza di una persona non è un'informazione generalmente nota al pubblico e, pertanto, dalla prospettiva di chi intenda verificare l'effettiva iscrizione all'albo di un soggetto che esercita una determinata professione, l'annotazione all'albo della stessa non può ritenersi necessaria per perseguire la finalità d'interesse pubblico sottesa alla disciplina ordinistica in materia di albi professionali (cfr. art. 61, comma 2, del Codice), che consiste nel tutelare i consociati che entrano in contatto a vario titolo con coloro che esercitano la professione, consentendo di verificare l'effettiva abilitazione professionale e l'iscrizione di tali soggetti al relativo albo (sul regime di piena pubblicità degli albi professionali, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo, v. il costante e risalente orientamento del Garante... (OMISSIS).

Tale finalità - come, peraltro, confermato dalla stessa Federazione, che, proprio in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento, non riporta nell'albo nazionale l'informazione relativa alla residenza - può essere, invece, perseguita con modalità altrettanto efficaci ma meno pregiudizievoli per i diritti e le libertà degli interessati, vale a dire *annotando esclusivamente i dati relativi al nome, al cognome, alla data e al luogo di nascita del professionista iscritto, dati questi pure contemplati dal richiamato art.3 del d.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221*, fermo restando che soltanto l'indicazione del codice fiscale può risolvere eventuali casi di omonimia con coincidenza anche di luogo e data di nascita.”.

<sup>18</sup> Da notare che la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – coinvolta nell'istruttoria – ha affermato che: *“non sono pervenute [alla] Federazione indicazioni o comunicazioni da parte del Ministero della Salute in merito all'obbligo di pubblicazione nell'Albo della residenza dell'iscritto.”*.



Il Garante della *privacy* conclude quindi dichiarando l'illiceità del trattamento effettuato dall'Ordine delle Professioni infermieristiche di Pisa e ordinando al medesimo di pagare la somma di euro 16.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (ordinanza ingiunzione).

\*\*\*

Il provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali in esame, per un verso, appare “tarato” sulla disciplina specifica delle Professioni infermieristiche; per altro verso, risulta dotato di una capacità espansiva, suscettibile di riguardare potenzialmente tutte le Professioni regolamentate.

In questa ultima direzione suscita, in particolare, perplessità il passaggio ove si assegna alle Categorie professionali, di volta in volta, l'onere ed il compito di stabilire se la pubblicazione sull'albo professionale di un determinato dato personale - la cui pubblicazione è espressamente prevista come obbligatoria dalla (in ipotesi, risalente) legge professionale – sia da ritenere “*necessaria per perseguire la finalità d'interesse pubblico sottesa alla disciplina ordinistica in materia di albi professionali*” e – in ultima analisi – configuri “un'ingerenza sostanziale nel diritto alla protezione dei dati personali”, oppure una ipotesi di trattamento necessario e proporzionale, in base alla normativa sulla *privacy*.

Con tutte le incertezze interpretative conseguenti e le soluzioni potenzialmente difformi (nel caso della Categoria degli Ingegneri) da Ordine territoriale ad Ordine territoriale, *a tutto danno del principio fondamentale della certezza del diritto*.

Per questa ragione – oltre che per il necessario coinvolgimento dell'Autorità deputata – con la presente **si richiede ufficialmente l'autorevole parere del Ministero della Giustizia**, quale Autorità Vigilante per la Professione di Ingegnere, sulla originale e innovativa questione.

In altre parole, si domanda all'Autorità ministeriale in indirizzo di voler chiarire se, per la Professione di Ingegnere, il dato personale della residenza – la cui pubblicazione nell'albo territoriale, prima, e nell'albo unico nazionale, in un secondo momento, sarebbe obbligatoria in forza della citata legge professionale – debba continuare a essere richiesto agli iscritti, ai fini della pubblicazione, oppure se non debba più essere riportato nell'albo di Categoria<sup>19</sup>, considerando “anacronistica” la sua menzione e pubblicazione<sup>20</sup>.

Il tutto – come detto – pur in presenza di una previsione legale, la quale (perlomeno fino al provvedimento del Garante datato 9 ottobre 2025) ha sempre

<sup>19</sup> Dando preminenza assoluta al principio di minimizzazione dei dati.

<sup>20</sup> A parere del Consiglio Nazionale il parallelismo con il dato costituito dalla “paternità” – operato dal Garante per il trattamento dei dati personali nel provvedimento datato 9 ottobre 2025 – risulta pertinente solo in parte. La paternità è, infatti, da considerare *pacificamente* un requisito anacronistico, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, in forza dell'evoluzione dei costumi e della società. Il dato della residenza – fino ad oggi – non ha subito la stessa evoluzione, tanto è vero che fino all'anno 2025 la problematica non era stata sollevata. E inoltre è necessario (al contrario del dato della paternità) per le finalità illustrate nel testo.



costituito quella **“base giuridica”**, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del GDPR, in grado di legittimare e giustificare l'azione in materia degli Ordini professionali.

Ad avviso del Consiglio Nazionale, infatti, le pur apprezzabili motivazioni alla base del provvedimento del Garante della *privacy* (evitare, in ipotesi, di esporre i professionisti interessati *“a possibili rischi per la propria sfera individuale che, in determinati contesti, si pensi, ad esempio, ai casi di stalking o ai crescenti episodi di aggressioni a danno dei professionisti sanitari, possono anche compromettere l'incolumità fisica degli stessi”*) e le esigenze sottese, possono adeguatamente essere tutelate, in maniera altrettanto efficace, mediante soluzioni caso per caso, basate sulla specificità della fattispecie.

Si vuol significare che già oggi – senza dover ricorrere a soluzioni estreme, che finirebbero per elidere il dato normativo, e dunque il primato della legge – è *consentito al singolo iscritto*, in sede di istanza di iscrizione all'albo, piuttosto che successivamente all'iscrizione, per effetto di mutamenti intervenuti nella situazione di fatto e di diritto che lo riguarda, *di domandare al Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza l'oscuramento di un determinato dato personale<sup>21</sup>, a seguito di congrua e documentata motivazione*, come nell'ipotesi tipica di pericolo per la propria incolumità fisica (si pensi all'ipotesi dei *cd testimoni di giustizia*).

Si ritiene che – per questa via – verrebbero a essere tutelate pienamente le esigenze avute di mira dal Garante per il trattamento dei dati personali, senza costringere l'Ordine professionale ad assumersi la responsabilità di scelte di sistema (ovvero, *stabilire di volta in volta quali dati personali pubblicare nell'albo, a seguito di una valutazione discrezionale circa la perdurante attualità e il carattere “non anacronistico” del singolo dato*), per le quali non è attrezzato e che lo esporrebbero (in ipotesi) all'accusa di violazione e mancato rispetto della legge professionale vigente.

Si trasmettono, in ogni caso, le presenti osservazioni e considerazioni di carattere giuridico all'attenzione dell'Autorità Vigilante, sollecitando - al contempo – un autorevole pronunciamento del Ministero in indirizzo sulla rilevante tematica, al fine di consentire a tutti gli Ordini territoriali degli Ingegneri di continuare ad operare nel pieno rispetto del principio di legalità e secondo criteri di buona amministrazione<sup>22</sup>.

\*\*\*

Nel restare in attesa di un cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)

MC1803CO

<sup>21</sup> Che rimarrebbe, comunque, negli archivi dell'Ordine, per le esigenze di gestione degli iscritti.

<sup>22</sup> Si segnala che il problema evidenziato concerne diverse Categorie professionali, Per la soluzione adottata dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, si v. il link: <https://ordinepsicologilazio.it/faq/1148>.

**From:** "Per conto di: prot.dag@giustiziacert.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Sent:** 07/05/2026 11:12:51  
**To:** segreteria@ingpec.eu  
**Subject:** POSTA CERTIFICATA: Prot. m\_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro

---

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/05/2026 alle ore 13:12:51 (+0200) il messaggio "Prot. m\_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro" è stato inviato da "prot.dag@giustiziacert.it" indirizzato a:

segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** F79FC708.0216FB89.0223F35C.FBC9D22B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 07/05/2026 at 13:12:51 (+0200) the message "Prot. m\_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro" was sent by "prot.dag@giustiziacert.it" and addressed to:

segreteria@ingpec.eu

The original message is attached.

**Message ID:** F79FC708.0216FB89.0223F35C.FBC9D22B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

**Attachments:**

**From:** prot.dag@giustiziacert.it  
**Sent:** 07/05/2026 11:12:50  
**To:** segreteria@ingpec.eu  
**Subject:** Prot. m\_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U - Albo unico nazionale - istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro

---

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

---

**Attachments:**



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri

OGGETTO: Albo unico nazionale – istanza di cancellazione del dato personale della residenza - Regolamento UE 2016/679 - richiesta parere. Riscontro.  
Rif. prot. DAG n. 74595.E del 9 aprile 2026.

Con la nota in oggetto codesto Consiglio nazionale ha rappresentato che il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Como ha richiesto un chiarimento circa l'istanza di un iscritto, il quale domanda la rimozione del proprio indirizzo di residenza dall'Albo unico, consultabile *on-line*, “*in quanto non necessario per le finalità di trasparenza amministrativa e al controllo della professionalità*”.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale ha, inoltre, precisato che – in via cautelare, in attesa dei chiarimenti del caso – ha provveduto ad eliminare il dato in questione dall'insieme dei dati degli iscritti che vengono periodicamente trasmessi al Consiglio Nazionale per l'aggiornamento dell'Albo unico, tenuto conto anche del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.10192784 del 9 ottobre 2025.

Ciò posto, dopo aver ricostruito in termini generali la disciplina relativa al trattamento dei dati da parte degli ordini territoriali ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, tenuto conto della rilevanza della questione sollevata e soprattutto dei principi espressi dal citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, sia pure in fattispecie riguardante altro ordine professionale (sanitario), codesto Consiglio nazionale ha chiesto a questo Ministero vigilante di voler chiarire se, per la professione di ingegnere, il dato personale della residenza – la cui pubblicazione nell'albo territoriale prima, e nell'albo unico nazionale, in un secondo momento, sarebbe obbligatoria in forza dell'art.3, comma 1, D.P.R. n.137/2012 (a mente del quale gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate- che poi confluiscono nell'albo unico nazionale- tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti) – debba continuare a essere richiesto agli iscritti, ai fini della pubblicazione, oppure se non debba più essere riportato nell'albo di categoria, considerando “anacronistica” la sua menzione e pubblicazione.

Ciò posto, vale osservare che al Ministero della giustizia è attribuito esclusivamente il compito di vigilare sul funzionamento dei Consigli e degli Ordini professionali.

Invero, secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un Consiglio che

non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio, ovvero ancora quando il Consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Tale sistema è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 11/1968 (relativa all'ordine dei giornalisti, ma esprimendo principi di carattere generale), nella quale tra l'altro si legge che *“il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli ... sicché nessuna ingerenza è consentita all'esecutivo sull'attività amministrativa relativa agli iscritti, salva la implicita possibilità di segnalare fatti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso”*.

Orbene, l'oggetto del quesito esula all'evidenza dall'ambito della vigilanza esercitata da questo Ministero, non coinvolgendo in alcun modo questioni che possano interessare il corretto funzionamento dell'ordine, ma inerendo, piuttosto, profili involgenti attività istituzionali demandate *ex lege* ai consigli territoriali che, nella materia in esame, restano sindacabili eventualmente dall'Autorità all'uopo preposta.

Ciò nondimeno, a fronte dei principi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento n.10192784 del 9 ottobre 2025, possono senz'altro evincersi principi di carattere generale che involgono non propriamente e non tanto la tenuta dell'albo e i requisiti per l'iscrizione da parte del professionista, quanto la pubblicazione dei dati anagrafici in essi contenuti.

Il rapporto tra disciplina ordinistica e principi del GDPR, deve dunque essere analizzato verificando le reali esigenze informative degli albi professionali ed in questa attività di bilanciamento, in considerazione dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, anche quando la legge prevede l'inserimento di determinati dati in un albo, la loro diffusione online deve rispettare i principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità.

In altri termini, si ritiene che dalla decisione richiamata, emergono indicazioni operative di carattere generale, sicuramente idonee ad essere integrate in una policy sul trattamento dei dati personali da parte degli ordini professionali. In particolare, stando alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, è conforme al principio di minimizzazione del trattamento, la pubblicazione dei dati strettamente necessari quali nome e cognome, data e luogo di nascita, numero e anno di iscrizione, con esclusione della residenza privata del professionista.

Cordiali saluti.

Roma, 5 maggio 2026

Il Direttore generale  
*Sabrina MOSTARDA*

sabrina  
mostarda  
05.05.2026  
12:58:17  
GMT+02:00

